

|   |   |
|---|---|
|  |  <p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO “Aldo PALAZZESCHI”</b><br/> Via Lancia 140 – 10141 Torino – tel. 01101166270<br/> C.F. 97770410013      Codice ministeriale TOIC8AY00L<br/> www.icaldopalazzeschi.edu.it    ☐ <a href="mailto:toic8ay00l@istruzione.it">toic8ay00l@istruzione.it</a><br/> ☐ posta certificata : <a href="mailto:toic8ay00l@pec.istruzione.it">toic8ay00l@pec.istruzione.it</a> codice univoco fatture : U<br/> F 7 6 D O</p> |
|---|---|

## PROTOCOLLO D’ISTITUTO PER ESAMI DI STATO

### Primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022

Delibera n. 46 del Collegio dei docenti del 10 maggio 2022

Delibera n. 144 del Consiglio di Istituto dell’11 maggio 2022

Sulla base delle indicazioni dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione **si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.**

La normativa di riferimento è la seguente:

- Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- DM 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
- DM 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;

### ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. **“Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno”. Il PESO ponderato della valutazione dei tre anni è distribuito nel seguente modo: 30% per il primo anno - 30% per il secondo anno - 40% per il terzo anno.**

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame

conclusivo del primo ciclo. **In base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi.**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza e comprenderà **due prove scritte**, una di **italiano** e una relativa alle **competenze logico-matematiche**; seguirà un **colloquio**, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla **lingua inglese**, alla **seconda lingua comunitaria** e all'insegnamento dell'**educazione civica**. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum. Il colloquio verrà condotto collegialmente dalla sottocommissione, che porrà particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il candidato potrà presentare ed illustrare una mappa di sintesi in cui verranno delineati i concetti principali di un argomento che ha approfondito e le sue interrelazioni secondarie.

La partecipazione alle prove nazionali **Invalsi**, **non sarà requisito di accesso alle prove.**

**Per il solo colloquio**, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio: condizione che andrà, comunque, documentata al Dirigente scolastico.

Per **gli allievi con disabilità** le prove scritte, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del **Piano Educativo Individualizzato**, mentre per gli allievi **con disturbi specifici dell'apprendimento** sulla base di quanto previsto dal loro **Piano Didattico Personalizzato**.

Per le **situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali**, non compresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre **è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione in corso d'anno.**

#### **MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE**

La Commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame, deliberati dal Collegio dei docenti nell'ambito del Protocollo di Valutazione di Istituto, tenendo a riferimento la valutazione in Educazione civica e il comportamento.

La Commissione plenaria delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla **MEDIA DEI VOTI DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO E MEDIA TRA IL VOTO DI AMMISSIONE** arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione ottenendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità da parte della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, **è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione**, nonché, distintamente per ogni classe, solo

e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

### ***ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI***

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dell'Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

### **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di Classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

### **EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA**

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio per certificate situazioni di fragilità nel periodo della prova orale, potranno inoltrare motivata richiesta di effettuazione del colloquio da remoto, corredandola di idonea documentazione, al Dirigente Scolastico ovvero al Presidente della Commissione d'esame, il quale disporrà la modalità d'esame in videoconferenza.